



*Ministero del Tesoro*

RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO  
ISPettorato Generale di Finanza

Div. 2<sup>a</sup>  
Prot. n. 206733

CIRCOLARE N. 79

*Roma, 05-11-1997*

Alle Ragionerie Centrali presso  
le Amministrazioni Centrali ed  
agli Uffici di Ragioneria presso  
le Amministrazioni Autonome  
dello Stato

00100 ROMA

Alle Ragionerie Regionali  
dello Stato

LORO SEDI

Alle Ragionerie Provinciali  
dello Stato

LORO SEDI

00100 ROMA

OGGETTO: Applicazione dell'art. 346 comma 2 del regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato (R.D. 23.5.24, n. 827).

Risulta che talune Ragionerie, nell'esercizio della funzione di controllo sui rendiconti amministrativi prodotti dai funzionari delegati, formulino rilievi riguardanti i pagamenti in contanti eccedenti il limite di L. 20.000 fissato dall'art. 346, comma 2, del regolamento di contabilità generale dello Stato nella formulazione introdotta dall'art. 3 del D.M. 4 aprile 1995, n. 334, senza distinzioni di sorta.

Al riguardo si deve rappresentare che il comma in questione nel disporre l'obbligo del rispetto del detto limite - il cui scopo palese è quello di ridurre il numero degli ordinativi e di evitare il formarsi di notevoli giacenze di titoli insoluti - soggiunge "..... e per quelli che non sia possibile disporre mediante ordinativi a favore dei creditori".

Tale dizione, anch'essa riferita senza dubbio ai "pagamenti", consente, alle condizioni prescritte, di superare il citato importo di L. 20.000, entro l'ovvio limite delle risorse disponibili autorizzato.

Gli Uffici in indirizzo vorranno uniformarsi nell'esercizio del controllo alle presenti direttive.

*Gia*

Il Ragioniere Generale dello Stato

*Y. Marchis*

Si prega di allegare per ogni lettera o rapporto il numero di protocollo e la data di invio alla Ragioneria Generale dello Stato.